

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua ad uso Energetico (idroelettrico), dal torrente Elvo, in Comune di Occhieppo Superiore, assentita alla Società "Idroelettrica San Lorenzo Srl" con D.D. n° 441 del 20.04.2016. PRATICA PROVINCIALE n° 397BI.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 441 del 20.04.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DETERMINA  
(omissis)

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 5 gennaio 2016 dal Sig. Francesco PARETI, in qualità di Amministratore della società "Idroelettrica San Lorenzo Srl", relativo alla piccola derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave e/o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge;

di assentire ai sensi dell'art. 2 comma 1 ed art. 22 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società "Idroelettrica San Lorenzo Srl" (codice fiscale 02517030025) con sede in Borgosesia (VC), via Vittorio Veneto n° 56, nuova concessione di piccola derivazione dal torrente Elvo, in Comune di Occhieppo Superiore, per una portata massima istantanea di litri al secondo 140 ed una portata media annua di litri al secondo 140 d'acqua pubblica ad uso energetico (produzione sul salto utile di metri 32,90 della potenza nominale media di Kw 45,15), con obbligo di restituzione integrale nel medesimo corso idrico superficiale sempre in Comune di Occhieppo Superiore;

di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R per anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente  
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.648 di Rep. del 05 gennaio 2016

**ART. – 10 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno anche normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Occhieppo Superiore (BI), entro il cui territorio ricadono le opere tutte di captazione, adduzione, utilizzazione e restituzione dell'acqua. In sede di stesura del progetto esecutivo dovranno essere osservate, altresì, le prescrizioni finali emerse nel corso delle Conferenze di Servizi in cui è stato esaminato e valutato il progetto, di seguito qui riportate: la ripartizione delle portate da rilasciare in parte dalla gaveta prevista sulla traversa in panconi ed in parte direttamente dalla rampa per la risalita della fauna ittica, descritta sia nel capitolo 4 che nel capitolo 5 dell'elaborato P in data luglio 2015, richiede una coerente illustrazione; gli schemi relativi ai calcoli delle portate rilasciate nelle varie sezioni (gaveta su panconi, stramazzo all'imbocco di monte nella rampa per la risalita della fauna ittica, orifizio di fondo, ecc.) siano convenientemente contestualizzati, mentre tutti i valori risultanti siano descritti e commentati; la velocità dell'acqua in transito presso l'orifizio di fondo nella rampa per la risalita

della fauna ittica sia calcolata e adeguatamente dimostrata; sia espressamente determinata la potenza dissipata in rapporto alle condizioni di massima portata presente all'interno della rampa per la risalita della fauna ittica. In prossimità del punto di presa e rilascio sul torrente Elvo descritto nel progetto indicato all'articolo 4 del presente disciplinare, in posizione sicura e con adeguata visuale, il concessionario, al fine di verificare anche periodicamente la quota d'imposta del manufatto di presa dell'acqua, dovrà individuare un caposaldo irremovibile, eventualmente anche mediante posa di un cippo in pietra o calcestruzzo, con soprastante piastra in ferro riportante incisa la quota assoluta sul livello del mare del caposaldo stesso. Dell'avvenuta individuazione o posa dovrà esserne data opportuna comunicazione all'Autorità concedente allegando opportuna cartografia su base regionale e catastale atta ad ubicare e caratterizzare tale manufatto. Tale caposaldo non potrà essere tolto ed in alcun modo modificato dal titolare della derivazione, che sarà, in ogni caso, ritenuto responsabile di qualunque manomissione sino a prova contraria e fintanto che non dimostri di avere notificato all'Amministrazione Provinciale di Biella, con la massima tempestività, la comunicazione dell'avvenuto danneggiamento. La successiva ricostruzione sarà effettuata sotto il controllo dell'Amministrazione concedente. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, oltre a future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, in corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999 n° 22, l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all'opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della stessa L.R. A norma dell'articolo 3, comma 2 della citata L.R., il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente. Gli obblighi relativi all'esposizione della su indicata targa non sono operativi nel caso in cui la targa medesima non sia stata fornita in origine al concessionario per cause dipendenti direttamente dall'Amministrazione concedente. Nel caso in cui l'esercizio della derivazione d'acqua divenga in contrasto con le previsioni dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 n° 68 e sue successive modifiche e/o integrazioni, oltre ad eventuali utilizzi a scopo idropotabile, potranno essere disposte prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. In particolare laddove dopo l'attivazione della derivazione si riscontri un decadimento della qualità del corpo idrico superficiale riconducibile alla nuova derivazione, sarà comunque possibile imporre, ad insindacabile giudizio dell'Autorità concedente sentito il competente Dipartimento Arpa Piemonte, una drastica riduzione delle portate derivate e/o derivabili fino al recupero della qualità del corpo idrico, mediante adozioni di azioni idonee quali ad esempio l'aumento del valore di DMV, la temporanea sospensione del prelievo o altre misure ritenute necessarie. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva e impregiudicata ogni altra sanzione di legge. (omissis).

Il Responsabile del Servizio  
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
Dr. Graziano STEVANIN